

Sentenza: n. 217 del 20 ottobre 2015 (depositata il 5 novembre 2015)

Materia: professioni

Parametri invocati: articolo 117, terzo comma, Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 2, comma 1, e articolo 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali)

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La Corte costituzionale si esprime, a seguito di ricorso governativo, sulla legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali), in particolare sull'articolo 2, comma 1 e sull'articolo 5, comma 1, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute»,.

Nella sentenza, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza consolidata in materia di professioni dichiarando l'illegittimità costituzionale non solo degli articoli impugnati, ma dell'intera legge della Regione Umbria.

Alla dichiarazione di illegittimità delle disposizioni impugnate e dell'intera legge per violazione dei principi fondamentali in materia di professioni di cui all'articolo 117, comma terzo, Cost. la Corte perviene osservando che:

- a proposito della regolamentazione approvata da parte di alcune Regioni, in relazione alle attività definite discipline bionaturali, è stato costantemente ribadito (dalla Corte) che *«la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [...] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005)»* (sentenza n. 98 del 2013);
- *«tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione»* vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché *“l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione*

individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale¹» (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e 57 del 2007 e n. 355 del 2005), prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento (sentenza n. 300 del 2007), (sentenza n. 98 del 2013; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 178 del 2014).

Conclude la Corte che l'istituzione, ad opera dell'impugnato articolo 5, comma 1, dell'elenco degli operatori in discipline bionaturali, è di per sé sintomatica dell'individuazione di una nuova professione e che non si tratta di porre in essere una mera ricognizione di professioni già riconosciute dalla legge dello Stato, come alla legge regionale sarebbe consentito fare (sentenze n. 230 del 2011 e n. 271 del 2009), quanto piuttosto di individuarne una nuova, pertanto non soltanto dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, ma poiché le restanti disposizioni contenute nella legge regionale dell'Umbria n. 19 del 2014 presentano un inscindibile legame funzionale con quelle fatte oggetto di specifica impugnazione, di conseguenza la declaratoria di illegittimità costituzionale non può non estendersi all'intero testo della legge regionale.

¹ Le disposizioni impugnate stabiliscono che «Ai fini della presente legge per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate» (art. 2, comma 1) e che «Per le finalità di cui all'articolo 1, presso la struttura competente della Giunta regionale, è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali» (art. 5, comma 1).